

In una circolare Assonime il punto sulla nuova disciplina della previdenza integrativa

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Più tasse sul montante a rate

Debutta la liquidazione frazionata, con ritenuta al 20%

DI DANIELE CIRIOLI

Fisco più pesante sull'erogazione frazionata del montante accumulato nel fondo pensione. La nuova prestazione al debutto a fine mese, infatti, sarà tassata meno favorevolmente rispetto alle altre: ritenuta del 20% (in luogo del 15%), ridotta di 0,25 punti per ogni anno oltre il quindicesimo (in luogo di 0,30) fino a massimo 5 punti (in luogo di 6). Lo evidenzia, tra l'altro, l'Assonime nella circolare n. 22/2026, ricordando, inoltre, anche il debutto della portabilità del contributo datoriale.

Montante a rate. La novità, introdotta dalla Manovra 2026, debutterà il 31 ottobre. È una nuova prestazione e consiste nella liquidazione del montante diluita nel tempo, per la durata non inferiore a cinque anni liberamente scelta dal beneficiario. Anche la periodicità delle rate è flessibile. La Covip, però, ha stabilito che non può essere inferiore al mese e superiore all'anno. Il fondo pensione, inoltre, può prevedere un importo minimo delle singole rate, limitando così frequenze troppo ravvicinate. In caso di morte del beneficiario il montante ancora non erogato è riscattato dai soggetti designati (tale designazione è necessaria per l'accesso alla prestazione). Una volta iniziata la liquidazione, la scelta diventa irrevocabile, mentre rimane possibile convertire il residuo montante in rendita vitalizia. L'Assonime spiega, ancora, che è prevista una tassazione meno favorevole, evidentemente al fine di scoraggiarne l'utilizzo. In tal caso, infatti, è applicata una ritenuta d'imposta del 20% (in luogo

del 15%) con riduzione di 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo (in luogo di 0,30) fino a massimo 5 punti percentuali (in luogo dei 6).

La portabilità del contributo. È una novità di grande rilievo, introdotta sempre dalla Manovra 2026: la piena portabilità del contributo dovuto dal datore di lavoro per la previdenza integrativa, in caso di trasferimento da parte del lavoratore della posizione individuale da una forma a un'altra. La regola generale stabilisce che, dopo due anni di partecipazione a una forma integrativa, l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione maturata in altra forma, reindirizzando le quote di Tfr, i contributi propri e quelli del datore di lavoro «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali». La regola resta anche dopo il 31 ottobre, ma, rispetto alla disciplina vigente, non sarà più prevista la condizione degli accordi o contratti collettivi. La conseguenza è che il lavoratore avrà sempre diritto alla portabilità del contributo datoriale, in presenza o in assenza di specifiche decisioni prese in merito dagli accordi. La decorrenza della novità è stata spostata dal 1° luglio al 31 ottobre 2026, dal dl n. 19/2026 convertito dalla legge n. 50/2026 (c.d. decreto Pnrr). Si ricorda che il ministero del lavoro, in una Faq, precisa che la portabilità entra in vigore il 1° novembre 2026. Da tale data un lavoratore che si trasferisce da una forma collettiva a un'altra o verso un fondo aperto/Pip individuale, continuerà sempre a poter fruire del contributo datoriale.

— © Riproduzione riservata —

